

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

(art. 3 , co 56, legge 24 Dicembre 2007 , n. 244 , art. 7 , comma 6 e ss. Del Dlgs 30 marzo 2001 , n. 165, art110, comma 6, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267)

articolo 1

condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Il Comune di Sennariolo può conferire incarichi di natura Occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa , per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio , ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001.
2. Tali incarichi possono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento dell’ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. L’Ente deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
 - c. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. L’Ente per il conferimento di tali incarichi può stabilire l’espletamento di adeguate procedure comparative.
4. Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche che si rifanno alle fattispecie individuate negli artt.2222-2238 del codice civile.
5. Per particolare e comprovata specializzazione universitaria si intende il possesso della laurea quinquennale magistrale o laurea specialistica di secondo livello.

Articolo 2

Ricognizione delle professionalità presenti all’interno dell’Ente

1. Il dirigente interessato , prima di determinare l’affidamento dell’incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all’interno della propria area in merito all’esigenza che deve essere soddisfatta , specificando:
 - i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità ;
 - la durata dell’ attività;
2. In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso dei requisiti , oltre a quelli indicati nel precedente art. 1, di seguito specificati:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali.

Articolo 3

Le collaborazioni coordinate e continuative

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria , finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.
2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte e della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale.
3. Tale opera deve essere svolta , nel quadro unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.
4. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale ed il committente conserva un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio- temporale.

Articolo 4

Prestazioni occasionali

1. per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità;
2. la prestazione occasionale è resa senza vincoli di subordinazione e di orario , con autonomia organizzativa ed operativa.

Articolo 5

Modalità di affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite , possono essere attribuiti:
 - a) dal sindaco, se finalizzati ad un'attività programmatica o di verifica e controllo relativa agli indirizzi politici dell'Ente;
 - b) dal dirigente dell'Area per le attività connesse alle proprie funzioni.
2. Gli incarichi esterni sono affidati previa procedura comparativa.
3. In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:
 - a. quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
 - b. quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- c. per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
 - d. quanto si tratti di attività complementari , non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originario fissato.
 - e. Per attività consistenti nella ripetizione di attività analoghe già affidate al medesimo soggetto, a condizione che siano conformi ad un progetto che sia stato oggetto di un primo contratto conferito secondo una procedura comparativa, entro tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale previa indicazione di tale evenienza nel bando o avviso o lettera per il conferimento del contratto originario AGGIUNTA.
 - f. Per attività occasionali legate ad attività specifiche e che hanno un corrispettivo legato al rimborso spese.
- 4.nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di euro 3.000,00 iva esclusa.
4. il corrispettivo complessivo per incarichi affidati direttamente ai sensi del comma 3 non potrà comunque superare la somma di euro 5.000,00 iva esclusa , per il medesimo soggetto per anno.

Articolo 6 Proroga

1.Gli incarichi di cui all' all'articolo 1 possono essere prorogati una sola volta limitatamente al complemento di una attività avviata o rinnovati secondo quanto previsto nel precedente articolo qualora permangono le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purchè tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento e sia adeguatamente motivata nonché quando l'estrema urgenza risultante da evento imprevedibile per l'ente non sia compatibile con i termini imposti da procedure selettive. Le circostanze determinanti l'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente.

Articolo 7 Corrispettivo dell'incarico

1.il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività di espletare . della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto , tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti di analoga professionalità.

Articolo 8 Contratto per il conferimento dell'incarico

- 1.il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il dirigente della struttura proponente.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata massima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo , la previsione di eventuali clausole risolutive.

Articolo 9

Verifica dell'esecuzione e erogazione del compenso

- 1.il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico , particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo , mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2.Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultano non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni , ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate , può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.
- 3.il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente di struttura , della esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali. Tale verifica verrà attestata nel documento di liquidazione del compenso.
- 4.Gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi saranno definiti dalla normativa vigente.

Articolo 10

Prevenzione e sicurezza

- 1.in applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati , devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- 2.Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura , il dirigente procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia .

Articolo 11

Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

- 1.Per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio,consulenza, come tali si intendono.
 - a) per"incarico di studio" , lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del Comune , che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b)per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito da parte dell'amministrazione;

- c) per 2 incarico di consulenza², lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere informale scritto.
- d) per 2 incarico di collaborazione , lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con gli uffici o settori dell' Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico.

Articolo 12

Programma e limite di spesa annuo

1. Gli incarichi di ricerca, studio e consulenza , così come definiti dal precedente art. 10, possono essere affidati nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale , ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007.
2. il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 10, è fissato in € 6.000,00 del bilancio di previsione-comprendivo di tutti gli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dell' Ente.

Articolo 13

Pubblicità degli incarichi

1. degli incarichi individuali deve essere pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge n. 662/1996 e dell'articolo 53, comma 14, del Dlgs n. 165/2001.
- a) il nome dell'incaricato;
 - b) la ragione dell'incarico ;
 - c) il compenso previsto.